CAMERA DEI DEPUTATI N. 2185

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BOLOGNA

Presentata il 25 maggio 1973

Norme interpretative dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, concernente la materia dell'imposta di successione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le norme che sottopongo alla vostra approvazione hanno un semplice carattere interpretativo e rappresentano un atto di giustizia verso i profughi giuliani che, dopo aver subìto al pari di tutti gli italiani le conseguenze della guerra, sono stati colpiti anche alla conclusione della pace che per loro ha significato, in particolare, abbandono della loro terra e perdita dei propri beni.

Questa categoria di italiani non ha nemmeno potuto far valere sostanzialmente i propri diritti.

Le vicende infatti si sono svolte così. La Jugoslavia, violando l'Allegato XIV del trattato di pace che riconosceva particolari diritti agli italiani dei territori che le venivano assegnati, espropriò tutti i loro beni di fatto e, quasi sempre, anche di diritto.

In seguito a ciò, l'Italia si attribuì la veste di patrocinatore, pur senza delega, dei diritti e degli interessi di questi italiani e stipulò con la Jugoslavia in un primo momento due accordi con i quali essa ottenne vantaggiosamente la sospensione dell'obbligo di pagare alla stessa Jugoslavia le riparazioni di guerra previste dall'articolo 74 del trattato di pace fintantoché, stimati i beni dei profughi giuliani, si sarebbe potuto addivenire ad un conteggio finale (Accordi del 23 maggio 1949 e del 23 dicembre 1950, ratificati con le leggi 10 marzo 1955, nn. 121 e 122).

Successivamente l'Italia stipulò con la Jugoslavia un terzo accordo con il quale acconsentì che l'indennizzo dei beni degli esuli che la Jugoslavia si era obbligata a pagare con i due citati accordi del 1949 e del 1950, e che ammontava a circa 160 miliardi, fosse ridotto alla somma forfettaria di 45 miliardi di lire. Ciò accadde in concomitanza con la stipulazione del *Memorandum* d'intesa di Londra del 1954.

Con le leggi 31 luglio 1952, n. 1131, 8 novembre 1956, n. 1325, 6 ottobre 1962, n. 1469, e 6 marzo 1968, n. 193, l'Italia si limitò a ripartire tra i profughi giuliani, aventi diritto, solamente i 45 miliardi ottenuti dalla Jugoslavia e parte dei frutti maturati.

Peggiore fu la sorte dei profughi della zona *B* del territorio di Trieste, amministrata dalla Jugoslavia in forza del *Memorandum* d'intesa.

Senza voler istituire ostici raffronti con altre categorie di profughi, indennizzati poco tempo dopo il loro esodo, sta tuttavia il fatto che questi profughi dell'Istria, ugualmente spogliati dei loro beni dalla Jugoslavia, rimasero senza alcun aiuto finché incominciò

concretamente a entrare in vigore la legge 18 marzo 1958, n. 269, la quale prevede il pagamento di un parziale indennizzo subordinato alla cessione dei beni, diritti ed interessi allo Stato italiano.

Sarebbe stato legittimo aspettarsi che, dopo tanti danni e soprusi patiti da questa categoria di italiani, per lo meno le leggi vigenti in materia successoria venissero applicate con criteri ispirati a equità e a giustizia. Invece, sebbene i beni espropriati si trovassero giuridicamente (territori ceduti) o praticamente (zona *B*) all'estero e che, nel caso di eredità di beni all'estero, l'imposta successoria non sia dovuta (articolo 20 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270), ugualmente il Ministero del tesoro subordina la liquidazione dell'indennizzo al previo pagamento di tale imposta.

Si aggiunga il fatto che le liquidazioni vengono attuate dal Ministero con molta lentezza, per cui ne risulta che l'erario praticamente ha beneficiato e continua a beneficiare di una sempre crescente parte di interessi sulle somme stanziate (i 45 miliardi) e per effetto della continua svalutazione della lira.

Inoltre, in conseguenza di tali ritardi, risulta che circa il 45 per cento degli aventi diritto è già morto; e innumerevoli sono i casi di doppia successione.

Così stando le cose in fatto e in diritto, è necessario provvedere a che l'imposta di successione non venga pretesa per gli indennizzi ancora da liquidare e vengano rimborsate le somme richieste a tale titolo per gli indennizzi già liquidati.

Si ritiene infine di poter affermare che la presente proposta di legge non ha bisogno di nuovi stanziamenti, agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, perché, oltre a disporre semplicemente il solo rimborso di una imposta non dovuta lasciando all'erario il beneficio degli interessi maturati e della svalutazione, si può far carico all'apposito capitolo sul quale gravano le citate leggi per gli indennizzi dei beni, ove eventualmente ve ne fosse la necessità dimostrata.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Vanno rimborsate agli eredi le imposte di successione pagate in dipendenza della corresponsione degli indennizzi liquidati ai sensi delle leggi 31 luglio 1952, n. 1131, 8 novembre 1956, n. 1325, 18 marzo 1958, n. 269, 6 ottobre 1962, n. 1469, 2 marzo 1963, n. 387, e 6 marzo 1968, n. 193.

Il rimborso è subordinato alla presentazione di un'istanza al Ministero del tesoro entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge i pagamenti degli indennizzi effettuati ai sensi delle citate leggi sono esenti dall'obbligo del pagamento dell'imposta di successione.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.